

Legge regionale 31 maggio 1965 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 02/03/2000

**Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori.**

**Art. 3**

*(1)*

Il trattamento, di cui agli articoli precedenti, compete anche ai Consiglieri regionali, che si recano fuori dell' ordinaria loro residenza per incarico della Giunta regionale o del suo Presidente.

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.